

***Riferimenti di legge e loro evoluzione per contenuti e finalità***

Il Piano Territoriale Paesaggistico della Provincia di Agrigento interessa differenti ambiti o porzioni di ambiti territoriali così come definiti dalle «Linee guida del Piano territoriale paesistico regionale» (1996). In particolare tali territori sono definiti dall'ambito 10 che ricopre quasi per intero il territorio della Provincia Regionale di Agrigento e da porzioni degli ambiti 2, 3 e 5, ovvero alcuni Comuni della Valle del Belice, e dell'ambito 15 che riguarda soltanto il Comune di Licata.

In relazione alla legislazione nazionale di riferimento il Piano appartiene alla terza generazione di Piani interessanti questa materia. Infatti la redazione dei «Piani Paesaggistici» (Pp), già denominati «Paesistici» ha avuto tre momenti significativi che trovano riscontro in tre differenti leggi, ovvero in tre differenti periodi storici.

Il primo momento fu rappresentato dalla legge del 1939 (n. 1497/39). Si tratta di una legge dal netto taglio idealista con forte approccio autoritario che puntava con determinazione al principio della «protezione delle bellezze naturali» intese essenzialmente come bel panorama. Si trattava di un approccio con intenti vincolistici e sanzionatori. I Piani (facoltativi) che ne derivarono, furono pochi. Tra i più interessanti può essere ricordato quello che aveva come oggetto la penisola sorrentina che non a caso attivava categorie importanti della filosofia tardo idealista e tendeva essenzialmente a porre vincoli di tutela ai fini della conservazione delle qualità di alcuni paesaggi dalle evidenti qualità vedutistiche.

Il secondo momento è rappresentato dalla legge del 1985 (n. 431/85) che introduce principi di salvaguardia di indirizzo neopositivista. L'elenco delle undici tipologie di aree «sottoposte a vincolo paesaggistico» dimostra, con evidente certezza, la volontà di individuare con approccio deterministico, fortemente oggettivante, un insieme di aree sensibili, di alta qualità non solo paesaggistica, ma anche considerabili come documenti naturalistici di inalienabile attenzione scientifica e utili alla conservazione della vita. Non a caso questa legge segue di qualche mese la legge che regola il recupero dell'abusivismo (n. 47/85) e sembra tendere ad arginare, con argomentazioni oggettive, gli effetti dell'uso dei suoli fuori da qualsiasi azione pianificatoria. I Piani, obbligatori per legge, non a caso avevano tutti un taglio prevalentemente naturalistico. Non a caso la legge precede di qualche anno e quasi

introduce le grandi tematiche ambientali che troveranno nuova sistematicità solo agli inizi degli anni '90 dello scorso secolo. Pur essendo presente nella tradizione italiana una pianificazione territoriale attenta ai valori dell'ambiente e pur essendo prevista dalla legge la redazione di piani territoriali con valenza paesistica, i piani redatti in applicazione della L 431/85 sono quasi tutti piani specificatamente «paesistici».

La Regione Siciliana, circa dieci anni dopo la promulgazione della legge nazionale, avviò un percorso attraverso il complesso documento costituito dalle citate «Linee guida del Piano territoriale paesistico regionale».

In questo contesto prende corpo a partire dai primi anni del nuovo millennio un approccio alla questione che vede alcuni fatti innovativi rispetto alle precedenti formulazioni giuridiche. Viene introdotto, prima dalla «Convenzione europea del paesaggio» (Firenze 2000) e successivamente ribadito ed ampliato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (L n. 137/2002) un insieme di concetti che portano alla definizione del Paesaggio come «patrimonio identitario dello sviluppo locale». Questa direzione, intrapresa in modo evidente già nella definizione della terza generazione dei Piani paesaggistici in formazione, conduce a considerare che la pianificazione paesaggistica e la pianificazione territoriale coincidono e nella fattispecie il termine «piano paesaggistico» va applicato anche ai «piani urbanistico-territoriali» (art. 135 ex L 137/2002) che necessariamente devono contenere «specifiche considerazioni dei valori paesaggistici». In questo quadro la dimensione partecipativa e della concertazione già annunciata nella Convenzione del paesaggio (Cap. II, artt. 4 e 6 dei Commenti), transita in modo esplicito nel Codice dei beni (artt. 144 e 145).

La Regione Siciliana ha avviato un percorso interessante anche se un poco difforme da altre procedure di altre Regioni italiane. Ha colto le opportunità definite dal nuovo quadro normativo e ha avviato un percorso verso la formazione di uno strumento di tutela e di governo del territorio che potrebbe rimanere unico vista comunque la difficoltà di formazione di un Piano territoriale regionale per iniziativa dell'Assessorato regionale territorio e ambiente. La volontà sembra quella di tenere conto delle novità portate avanti dagli indirizzi europei e dai vari provvedimenti legislativi nazionali attraverso una procedura di coinvolgimento delle differenti realtà del territorio regionale attraverso una diretta partecipazione delle nove Sovrintendenze e il coordinamento conclusivo dell'Assessorato regionale BB.CC.AA. e P.I.. Da una parte sicuramente emerge la problematica della complessità dell'aggregazione dei

differenti approcci in un unico strumento di Piano e dall'altra prende corpo un approccio, che sicuramente è stato alla base della redazione del Piano Paesaggistico degli ambiti interessanti la Provincia di Agrigento. Tali indirizzi si sostanziano nella prospettiva di uno sviluppo che fonda le sue ragioni nella capacità di conservazione e valorizzazione delle opportunità paesaggistiche ovvero della realtà ambientale e territoriale attraverso la continuità della loro evoluzione nella contemporaneità.

Definire i livelli di attenzione necessari alla formulazione del Piano Paesaggistico appare un passaggio prioritario. Infatti affrontare i principali elementi che si sono sviluppati nella redazione del Piano conduce a individuare un sistema di linee di azione di cui si è tenuto conto nelle varie fasi di lavoro e di redazione dei materiali e degli elementi che lo compongono.

Considerando il valore sovra ordinante dei piani paesaggistici rispetto ad altri strumenti di pianificazione che operano in sede regionale, il fine prioritario diviene quello di inquadrare la redazione del Piano come il principale se non l'unico strumento di tutela e di governo del Territorio. Gli obiettivi che il Piano paesaggistico si è dato possono essere sintetizzati in alcune principali determinazioni. Esse sono:

1. inquadrare la realtà di questo ambito della Regione Siciliana attraverso le dimensioni geofisiche, biologiche, agronomiche, antropologiche, antropiche in relazione alle funzioni territoriali e contestuali e ai processi economico produttivi che la storia dell'insediamento umano ha costruito nel territorio generando una specifica natura del paesaggio;
2. impegnare la dimensione culturale, legislativa e operativa per un inquadramento delle azioni territoriali possibili articolabile verso una tenuta rigenerativa del territorio e volta alla qualità del paesaggio;
3. finalizzare la messa a frutto della articolazione pluridisciplinare delle competenze chiamate alla redazione del Piano per comporre una articolazione condivisa degli elementi delle parti e dei sistemi di paesaggio riscontrabili in sub ambiti e unità di paesaggio;
4. condurre, attraverso la molteplicità degli approcci scientifici, verso la costruzione di una comune e condivisa terminologia spendibile nella formulazione del rispetto della strumentazione del Piano;
5. descrivere l'articolazione delle azioni compatibili nella duplice direzione della costruzione di un processo conoscitivo trasferibile e di scelte e procedure

condivise e praticabili.

L'intento generale è quello di costruire un percorso attraverso la redazione del Piano capace di utilizzare i valori del paesaggio come generatori dello sviluppo. I punti sopra elencati costituiscono anche gli indirizzi generali che animano la redazione del Piano. Infatti storia, legislazione, interdisciplinarietà, chiarezza terminologica, hanno costituito la base di riferimento del lavoro di formazione di un Piano che fonda sulla conoscenza la costruzione condivisa e realistica delle future azioni di tutela e di progetto. La formazione del Piano paesaggistico si avvia, infatti, in un periodo di forte crisi economica che induce la necessità di rivedere il modello economico su cui fondare lo sviluppo centrando le proprie fondamenta sulla capacità di far emergere le economie reali di un territorio. Tre componenti possono essere oggi interpreti di una necessità di mutazione. La prima componente è la valenza territoriale come dimensione su cui non si gioca più il solo possesso dei beni ma la loro messa in relazione attraverso i parametri del paesaggio e dell'ambiente. Ogni termine infatti trascrive un insieme di ragioni positive e un insieme di criticità. Essi vanno declinati per comporre i motivi per cui diventano più spedibili di altri per comprendere la realtà. Se il termine «territorio» ha sempre indicato il valore dell'appartenenza e del possesso, il termine «paesaggio» accentua il valore della percezione e quindi del rapportarsi intimamente con le cose in una dimensione di godimento estetico e per questo identitario, il termine «ambiente» invece rinvia alla vita, a ciò che circonda gli esseri e ne permette l'esistenza. In questo quadro la dimensione paesaggistica restituisce un rapporto che integra i due valori del territorio (possesso) e dell'ambiente (vita) e fornisce una chiave interpretativa di maggiore responsabilità collettiva, quindi di partecipazione comunitaria. Il paesaggio si può rappresentare, quindi raccontare, quindi mostrare e dentro di se racchiude territorio e ambiente.